

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3145

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CERUTI CARLO** e **BIANCHI GERARDO**

*Presentata il 7 maggio 1966*

Avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni che ci suggeriscono di rivedere ancora la posizione di carriera degli impiegati civili dello Stato assunti in corrispondenza dei vari ruoli con qualsiasi qualifica prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, possono riassumersi come segue:

a) il senso di giustizia costituzionale ed amministrativa, che ha visto questi validi e necessari collaboratori dello Stato impegnarsi per numerosi anni nelle varie mansioni loro affidate con pari capacità, rendimento e responsabilità di ufficio dei loro colleghi di ruolo organico, senza alcuna progressione di carriera nello stesso ruolo organico, ed anzi distrattati tanto da sentire il bisogno di progressive, anche se frammentarie, rivendicazioni socio-economiche;

b) la mancanza di pubblici concorsi fino all'entrata in vigore del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, che bloccò forme di reclutamento di personale senza concorso, quindi per chiamata diretta nell'amministrazione dello Stato; quasi tutti, però i beneficiari avevano posseduto la qualifica di combattenti e di categorie assimilate;

c) il superamento da parte di moltissimi, relativamente giovani, dei limiti di età, stabiliti per legge, all'atto della ripresa (dopo la parentesi bellica) dei bandi di concorso, quasi tutti obbligati a procurarsi un onorevole lavoro soltanto con l'avventiziato;

d) la non equiparazione del modo della loro assunzione nelle carriere dello Stato ai bandi di concorso per titoli, che nel caso specifico può dirsi anche per merito comparativo, se esaminiamo con obiettività ed onestà le leggi succedutesi, prescriventi la significativa qualifica di lodevole prima (e di ottimo in un secondo tempo), accanto ad un certo ininterrotto numero di anni di anzianità, per l'iter di carriera nell'organico del personale di ruolo (6 anni ridotti a 2 per i combattenti e categorie assimilate per il passaggio da avventizio nel Ruolo speciale transitorio; 8 anni ridotti a 6 per i combattenti, per l'avanzamento nel gruppo A del Ruolo speciale transitorio; 10 anni ridotti a 6 per i combattenti, per l'avanzamento nel gruppo B del Ruolo speciale transitorio; ciò valga successivamente per la terza qualifica; oggi per l'ammissione nel ruolo ordinario con graduatoria iniziante dall'ultimo degli iscritti nel pari ruolo delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32);

e) la disparità di trattamento tra le stesse Amministrazioni dello Stato, riconoscendo lacune, all'atto dell'ampliamento dei propri ruoli, il trasferimento del personale non di ruolo nell'organico del ruolo ordinario con la progressione di carriera (per citare alcuni: decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato del 9 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 lu-

glio 1947, n. 169 — « sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista delle ferrovie dello Stato »; legge 30 novembre 1952, n. 1844, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1952, n. 284 « sistemazione a ruolo del personale ferroviario anche in eccedenza alle disponibilità delle piante organiche delle rispettive qualifiche »; Ministero del tesoro; Ministero delle finanze; Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; ecc.; e più recentemente Ministero della sanità, decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750; Ministero del Turismo e dello spettacolo, decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212);

f) la disparità di trattamento tra gli stessi impiegati del medesimo Stato, per alcuni con conseguente ricostruzione di carriera (trentanovisti, di ruolo e avventizi in servizio alla data del 23 marzo 1939 beneficiari di notevoli avanzamenti di carriera ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 270; impiegati dell'ex Ministero dell'Africa italiana; esame speciale per quelli di ruolo previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4; per tacere le promozioni a direttore di Sezione, a primo segretario, a primo archivistista e qualifiche equiparate in base alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1953, n. 3).

Naturalmente i ruoli speciali transitori, istituiti con decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, cominciarono a sanare in parte il risentimento verso la società di questa benemerita categoria di cittadini, stancati dalla guerra e dalle battaglie partigiane comunque e dovunque combattute, prostrate nello spirito e nel corpo dalla prigionia e da ogni altro senso della vita del non meno facile periodo post-bellico, privati degli affetti più cari e delle valide braccia dei parenti prossimi, addolorati per la incomprendimento e spesso per l'avversione della società nascente ed aggredente il domani. Furono sistemati, anche ai sensi della legge 5 giugno 1951, n. 376, tutti coloro comunque assunti fino all'entrata in vigore del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, che bloccò forme di reclutamento di personale senza concorso; anche se successivamente, l'articolo 344 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ebbe a consentire l'inquadramento nei sopravvenuti Ruoli aggiunti degli impiegati non di ruolo assunti in conformità a speciali disposizioni di legge, posteriormente alla data del 1° maggio 1948,

stabilendo che in tal caso l'inquadramento non poteva decorrere dalla data anteriore al 5 giugno 1955. Il detto Ruolo speciale transitorio non soddisfece interamente le aspettative e le necessità degli impiegati, anche se questi conseguirono, è vero, la stabilità dell'impiego ed il diritto al trattamento di quiescenza, ma pose parzialmente termine alla dolorosa umiliante situazione determinata dal fatto che ad eguali doveri non corrispondevano eguali diritti, e ciò proprio in uno Stato che si ispira, ribadendoli giornalmente, ai principi della più moderna ed umana democrazia. Quindi l'effetto concreto che sortì dalla istituzione dei Ruoli speciali transitori fu soltanto morale, anche se in quel tempo si gridò allo scandalo perché questo personale era entrato in carriera, sia pure non di ruolo organico, senza sostenere il concorso: dimenticando così, da parte degli strilloni, volutamente che durante il periodo bellico e dell'immediato dopoguerra il blocco dei concorsi, non per titoli, non aveva permesso l'ingresso in altra maniera, specialmente ai combattenti, mentre il menzionato periodo agevolava il personale di ruolo organico che, con l'abolizione dell'esame di idoneità, ha fatto agevole e splendida carriera. Del resto casi simili di immissione nelle carriere dello Stato si sono verificate assai spesso e, tralasciando le numerose disposizioni per le quali si provvede alla sistemazione di tutto il personale assunto durante il periodo della prima guerra mondiale e quello squadristico dopo, nonché i vari concorsi per i titoli banditi subito dopo la liberazione, basti ripetere tra le tante, la legge dei trentanovisti e quella già citata del 30 novembre 1952, n. 1844, che vide sistemato in ruolo oltre 10.000 unità di impiegati delle ferrovie dello Stato con diritto pure alla revisione del trattamento economico con data retroattiva\* (edizione straordinaria *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1952, n. 284).

Venne, poi, il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 1956, n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1956, n. 14, che con l'articolo 71 stabiliva la soppressione dei Ruoli speciali transitori e la creazione dei Ruoli aggiunti, istituendo per le varie carriere soltanto due qualifiche, dando così la possibilità di uno svolgimento limitato di carriera. I pervenuti ai ruoli aggiunti subirono un vaglio più efficace del concorso per esami sia per la dimostrata esperienza acquisita in circa 20 anni di lodevole servizio prestato, esplicando le stesse mansioni dei loro colleghi appartenenti ai ruoli ordinari, che per aver superato le va-

rie selezioni di attitudine e di rendimento nei vari stadi di passaggio: avventiziato, Ruolo speciale transitorio, Ruoli aggiunti.

Successivamente, abbreviò il passo alle ingiustizie la legge 22 ottobre 1961, n. 1143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1961 istitutiva della terza qualifica.

Infine la legge 4 febbraio 1966, n. 32, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1966, n. 41, sanò le aspettative degli ex impiegati non di ruolo con l'abolizione dei ruoli aggiunti e l'immissione del personale nel ruolo organico, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti.

Ma all'anello della giustizia sociale ed equitativa, mancava l'ultimo aggancio, quello appunto che si chiede con la presente proposta di legge: la rivalutazione di carriera per questi impiegati costretti per lunghi anni a permanere in uno stato di inferiorità e di soggezione anticostituzionale di fronte ai loro colleghi della stessa carriera, già nei ruoli ordinari, pur svolgendo pari mansioni ed avendo pari doveri.

È una realtà insopprimibile l'esistenza di questi impiegati i quali, se continuano, dopo circa 20 anni, ha prestare la loro attività a

servizio dello Stato, è segno che sono tuttora utili e necessari, come è innegabile che nei quadri direttivi si soffra di carenza di personale: basti ad esempio accennare al fenomeno diffusissimo di conferire le funzioni di consiglieri ai primi segretari e le « reggenze » di divisione ai consiglieri facenti funzioni di direttori di Sezione.

Concludendo, si ribadisce il concetto che non si potrà addivenire ad una coerente attuazione della riforma burocratica, se non si pongono tutti gli impiegati dello Stato su una stessa base. Il lasciare insoluto il problema della promozione alla qualifica superiore degli aventi diritto, fonte delle attuali sperequazioni d'ordine morale ed economico tra gli stessi membri della grande famiglia statale, determina animosità e divisione nel campo impiegatizio: il tutto risolvendosi, in ultima analisi a danno di quel pubblico interesse che dibattiamo esserci tanto a cuore.

Non si adduca la difficoltà del reperimento dei fondi, perché alla spesa necessaria per l'attuazione dei provvedimenti si può fare fronte con i normali stanziamenti per il personale stabiliti negli stati di previsione della spesa di ciascun ministero.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli impiegati civili dello Stato, assunti in corrispondenza dei vari ruoli con qualsiasi qualifica prima dell'entrata in vigore del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, i quali alla data della presente legge abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario, di primo archivista, o qualifiche equiparate, nonché all'esame di concorso per la nomina a vice direttore nelle carriere speciali, sono collocati, *una tantum*, nelle dette qualifiche dei ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta.

Le promozioni alle specificate qualifiche sono disposte anche in soprannumero.

### ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.